



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Repertorio n. 126/cu del 5 ottobre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2017

VISTA la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), e, in particolare, l'art. 17, che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della richiamata direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale della disciplina normativa riguardante gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuta nella parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell'8 agosto 2017;

CONSIDERATO che, dopo la prima riunione interlocutoria del 14 settembre 2017, nella riunione tecnica del 27 settembre 2017, è stato esaminato e discusso un articolato documento di osservazioni e proposte emendative presentato dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché un documento presentato dall'UPI;

VISTO il successivo documento perfezionato di osservazioni e proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 15231 del 2 ottobre 2017;

VISTO il prospetto conclusivo dell'istruttoria tecnica svolta, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 15351 del 4 ottobre 2017, recante le proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome e dell'UPI, e le valutazioni di accogliibilità espresse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

AF
H
RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento integrale delle proposte presentate (allegato 1);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica (allegato 2);
- l'ANCI si è associata al parere espresso dall'UPI;
- il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso un parere non favorevole alla modifica dell'articolo 6 "clausola finanziaria", considerata ultronea, perché la relazione tecnico-finanziaria attesterebbe già che gli oneri derivanti dalle attività istruttorie, autorizzative e di controllo sono coperti da tariffa, per cui la modifica richiesta all'articolo 6 dovrebbe essere già compresa dalla relazione tecnica;
- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome ha espresso comunque un parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati, anche nel caso di mancato accoglimento dell'emendamento all'art. 6;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell'8 agosto 2017.

RR

Il Segretario
Antonio Nardino



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa


RR




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/137/CU12/C5

Rientrato in covo il
redatto
5/10/17
Oderly



(12)

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25
NOVEMBRE 2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE
EMISSIONI NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI
ORIGINATI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI NONCHÉ
PER IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI
STABILIMENTI CHE PRODUCONO EMISSIONI IN
ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
12 AGOSTO 2016, N. 170.**

**Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento integrale delle proposte emendative di seguito riportate, con particolare riferimento a quelle relative al periodo transitorio (art. 3).

Roma, 5 ottobre 2017

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.	Proposte Regioni	Motivazioni e osservazioni	Incontro del 27.09.17 MATTM
<p>Articolo 1 Modificherà al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:</p> <p>1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 267 il comma 4 è abrogato;</p> <p>b) all'articolo 268, comma 1:</p> <p>4) alla lettera aa-bis), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "si considerano in tutti i casi non sostanziali le modifiche previste all'articolo 272, comma 2, ultimo periodo";</p> <p>2) la lettera aa-bis) è sostituita dalla seguente: "aa-bis), ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto";</p> <p>3) alla lettera gg), le parole: "non inferiore a 50MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 50MW";</p> <p>4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti:</p> <p>"gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:</p>		<p>m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre negativi e significativi effetti sull'ambiente; per gli impianti di cui all'art. 273 si applica la definizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera 1-bis); per le attività di cui all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo. Le Regioni e le Province Autonome possono nel rispetto del principio della definizione di cui al precedente capoverso definire ulteriori criteri per la qualificazione/quantificazione</p>	



	<p>1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;</p> <p>2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);</p>	
	<p>gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;</p> <p>gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;</p> <p>gg-quinques) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;</p> <p>gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;</p> <p>gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;"</p>	
	<p>5) dopo la lettera n) è inserita la seguente; "eee-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;"</p> <p>6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>"eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui la vigente normativa preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;</p> <p>eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, elencata nell'allegato X alla Parte</p>	<p>Per maggior chiarezza, in relazione ai combustibili consentiti</p>

eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;

eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;

eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 271019 25, 271019 29, 271019 47, 271019 48, 2710 2017 o 2710 2019 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno 1'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86; eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti;

eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;

eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espresi come biossido di azoto (N02);

eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo 183, comma 1, lett. a);

c) **all'articolo 269:**

1) dopo il comma l è inserito il seguente :

"-bis. In caso di stabiliimenti soggetti ad autorizzazione ambientale fermo unica

Motivo: la sostituzione delle procedure di autorizzazione attualmente previste al comma 3, dell'art. 269, con

Quinta del presente decreto, che preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;

"bis. In caso di stabiliimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 43."

2) dopo il
comma 2 è
inserito il

seguente:

"2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabiliimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato L Parte IV-bis, alla Parte Quinta. ";

3) al comma 4, alla lettera b) le parole: "dei controlli" sono sostituite dalle seguenti: "del monitoraggio" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.";

4) al comma 6:
L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo.....

4.1) le parole: "La messa in esercizio deve essere comunicata" sono sostituite dalle seguenti: "La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata";

4.2) le parole: "periodo continuativo di marcia controllata" sono sostituite dalle seguenti: "periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto";

4.3) le parole: "tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore." sono soppresse,

"bis. In caso di stabiliimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 43."

restando quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, in relazione alla Conferenza dei Servizi ed al parere reso dal Comune, sede dello stabilimento, si applicano le procedure dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13."

Accogibile

commma 6) L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo.....



5) al comma 8
l'ultimo periodo è
soppresso;

6) dopo il
comma 8 è
aggiunto il

seguinte:

"8-bis. Nei casi in cui una modifica della classificazione di una sostanza di cui all'allegato L Parte II, alla Parte Quinta impone l'applicazione di valori limite di emissione più severi di quelli previsti per tale sostanza nell'autorizzazione di uno stabilimento, il gestore comunica all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, le specifiche modalità di adeguamento ai nuovi limiti. L'adeguamento deve essere effettuato entro quattro anni dalla modifica della classificazione, salvo proroghe motivate concesse dall'autorità competente per periodi non superiori a quattro anni." ,

7) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.";

d) all'articolo 270:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "In sede di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'articolo 272.";
- 2) il comma 3 è abrogato;
- 3) il comma 8-bis) è sostituito dal seguente:

"8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all'articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.";

e) all'articolo 271:

- 1) il comma 2 è abrogato;
- 2) al comma 4 le parole "dalla normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti "dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155";

3) al comma 5, dopo le parole: "nei piani e programmi di cui al comma 4." sono inserite le seguenti: "A tal fine sono altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni, di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.";

4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute. ";

5) il comma 5-ter e il comma 6 sono abrogati;

6) al comma 7, le parole: "Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione degli stabilimenti";

7) al comma 14:

7.1) le parole: "di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana" sono sostituite dalle seguenti: "di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.";

Accoglibile

Art. 271 Comma 5)

A tal fine possono essere considerati anche i BAT-AEL previsti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività per attività, anche se riferiti ad installazioni, di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.

Accoglibile

Art. 271. Comma 6)

ripristinare
Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.



7.2) dopo le parole: "le fasi di avviamento e di arresto" sono inserite le seguenti: "e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.".

8) al comma 15, dopo le parole: "ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273" sono inserite le seguenti: " ai medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis";

9) il comma 16 è abrogato;

10) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ave queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta, qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.";

11) al comma 18:

11.1) le parole da: "Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate" fino a "agli effetti del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo";

11.2) le parole: "Il gestore effettua i controlli" sono sostituite dalle seguenti: " Il gestore effettua il monitoraggio";

Accoglibile

Art. 271 comma 17)

I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta, laddove la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale e regionale o qualora l'autorizzazione



12) il comma 19 è abrogato;

13) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una differenza tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le differenze accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento".

14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
"20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.";

preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.",



f) all'articolo 272:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione. ";

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte



Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. ~~In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e attività previsti nelle autorizzazioni di impianti e di attività previste nelle autorizzazioni generali, le quali possono sottoporre tale installazione a requisiti e condizioni; l'adesione ha effetto di modificare sostanzialmente lo stabilimento fatta salva diversa valutazione da parte dell'autorità competente.~~

Art. 272 comma 2).
~~In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e attività previsti nelle autorizzazioni di impianti e di attività previste nelle autorizzazioni generali, le quali possono sottoporre tale installazione a requisiti e condizioni; l'adesione ha effetto di modificare sostanzialmente lo stabilimento fatta salva diversa valutazione da parte dell'autorità competente.~~

Motivazione:
senza precisazione si potrebbe generare confusione (art.269 comma 1 dice che singoli impianti o attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni).

3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia a/l'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione regionale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all'articolo 269 in caso di modifiche relative



all'installazione di impianti o all'avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono disciplinare anche le voci previste a/l'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.";

5) il comma 4-bis è abrogato;

6) il comma 5 è sostituito di seguito:

"5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione

<p>e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.";</p>		<p>7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. L'autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti:";</p> <p>8) dopo l'articolo 272 è inserito il seguente:..</p>
<p>"ART. 272-bis (Emissioni odorigene)</p>	<p>Integrazione comm. 1 all'art. 272, comma 1)</p>	<p>Motivazione: colma la lacuna laddove la normativa regionale è carente o non disciplina problematiche.</p> <p>I. La normativa regionale e/o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento interessata, fermo restando il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri focalizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;



d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odometrichie (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odometrichie (ouE/hl o ouEis) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, promuove un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo.";

g) all'articolo 273:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tal fine, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.';

2) il comma 13 è abrogato;

3) dopo l'articolo 273 è inserito il seguente:

"ART. 273-bis
(Medi impianti di combustione)

I. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni

di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.

2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis.

3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nell'istruttoria dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter.

5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con



un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.

7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:

- a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;

d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.

8. Si considerano come unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che,

in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma 5.

10. Non costituiscono medi impianti di combustione:

- a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
- b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
- d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
- e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
- f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- i) batterie di fornì per il coke;
- l) cowpers degli altiforni;
- m) impianti di cremazione;
- n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;



- o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo Iii-bis alla Parte Quarta.

Il. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabiliti, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato L Parte V, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2- bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, anche attraverso strumenti informatici, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

12. I dati previsti al comma II sono inseriti nel registro documentale:

- a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi;
- b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;
- c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d);
- d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis;



e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove l'autorità competente aggiorni l'autorizzazione dopo il termine;

f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro autorizzativo.

13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dell'autorizzazione ai sensi de/l'articolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l'autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.

14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro illo gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di tale alimentazione.

16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'



anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 10 marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 274, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³

Art. 273-bis, comma 16)
ultimo capoverso
L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³

17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 10 gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di telereiscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 10 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed alle gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm³

18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 10 gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di

Accogibile

Accogibile

un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.

19. In caso di impossibilità di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all'allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di un'interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a sei mesi, all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.

20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla Parte Quinta. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017.

21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.",

h) all'articolo 274:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione";

2) il comma 2 è abrogato;

3) il primo periodo del comma 3 è soppresso;

4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:



" 8-bis. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:

- a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità;
- b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all'applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.

8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le modalità delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autorità competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma 8-bis. L'ISPRRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis .";

) all'articolo 275, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l'autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.";

) all'articolo 276 il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma I, lettera b), non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 269. ";



m) all'articolo 277, comma 7, le parole: "non c'è nella direttiva" sono sopprese;

n) all'articolo 278, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"I-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limiti prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera P), la possibilità di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis.";

o) all'articolo 279:

1) al comma 1 le parole: "ammenda da 258 euro a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro"; dopo le parole: "l'autorizzazione prevista all'articolo 269, comma 8" sono aggiunte le seguenti: "o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.", dopo le parole: "comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8" sono aggiunte le seguenti: "o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35." e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 300 a 1.000 euro";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "o le prescrizioni" e "o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo" sono sopprese; le parole: "fino a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti "fino a 10.000 euro"; al secondo periodo le parole: "o le prescrizioni" sono sopprese;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilithe dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da 1.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.";

4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 2.500 euro, alla cui irrogazione

Art. 279 commi 3) e 4)
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 2.500 euro, alla cui



	<p>provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)." ;</p> <p>5) al comma 7, le parole: "sanzione amministrativa pecunaria da 15.493 a 154.937 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecunaria da 15.500 a 155.000 euro.";</p> <p>p) all'articolo 280, comma 1, le parole: "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351" sono soppresse;</p> <p>q) all'articolo 281:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 2) al comma 4, le parole: "Per gli stabilimenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli impianti degli stabilimenti"; 3) il comma 5 è abrogato; 4) al comma 6 le parole: "del/ 'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11" sono sostituite dalle seguenti: "del/ 'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234."; 5) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura, anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attività necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa)." .
--	--



Articolo 2

Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

I. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 282:

l) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.";

2), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.";

b) all'articolo 283:

l) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
'd-bis) medio impianto termico civile: impianto termico di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.';

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto



attuativo dell'articolo 4, comma I, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra-autorità indicata dalla legge regionale;"

1.3) alla lettera m) le parole: "dall'articolo 11, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma I, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.";

c) all'articolo 284:

I) al comma I, le parole: "è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286." sono sostituite dalle seguenti: "é dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato L Parte v, alla Parte Quinta."

2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 10 gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato L Parte V, alla Parte Quinta.

2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente. ".



d) all'articolo 285, comma 1, le parole: "dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 155 del 2010.";

e) all'articolo 286:

1) al comma 1 le parole "rispettare i valori limite" sono sostituite dalle seguenti "rispettare i pertinenti valori limite" e le parole "dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti "dal decreto legislativo n. 155 del 2010";

2), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"I-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dallo gennaio 2029.";

3) al comma 2, le parole: "Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione I dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto., sono sostituite dalle seguenti: "La parte III, sezione I, dell' allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza.";

4). dopo il comma 2. sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limiti misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile de/l'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione de/l' impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione de/l' esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.



2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:

- a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater;
- b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;
- c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell' impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
- d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.;

5) il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 288:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all'articolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all' articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da cinquecentosessicentodieci euro a duemilacinquecentottantadue euro.";

3) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il produttore o, se manca l'attestazione prevista all' articolo 282, il produttore e l'installatore, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 1";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecunaria da cinquecentosessicentodieci euro a duemilacinquecentottantadue euro:

- a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall' articolo 282;
- b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall' articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell' impianto;

c) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione se se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall' articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell' impianto. ";

5), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall' articolo 286, comma 2bis, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria da cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro. ";

6) al comma 4 la parola: "annuale" è soppressa e sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: "o i dati previsti all' articolo 286, comma 3-ter";

7) al comma 5, le parole: " Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all' articolo 286, comma 2-bis";

8) al comma 8, le parole: "ai sensi dell' allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192," sono sostituite dalle seguenti : "ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo";

9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. n responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fornisce all'autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.

8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell' autorità competente che ne richieda l'acquisizione. L'autorità competente richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti. ";



g) all'articolo 290 il comma 3 è abrogato e al comma 4, le parole: " , da adottare entro il 31 dicembre 2010," sono sopprese.

h) l'articolo 294 è sostituito dal seguente:

'ART. 294
(Prescrizioni per il rendimento di combustione)

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

2. Il comma I non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.

3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria combustibile.

Articolo 3

Modifiche all'allegato I, Parti I, II, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Parti I e II sono sostituite dalle corrispondenti parti dell'allegato I al presente decreto.

2. I valori limite previsti all'allegato I al presente decreto si applicano, nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 271, comma 5, o degli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) agli impianti per i quali la richiesta di autorizzazione, ricevibile ai sensi dell'art.

a) agli impianti installati dal 20 dicembre 2018;

<p>b) a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018.</p>	<p>3. Ai fini dell'adeguamento ai valori limiti previsti dal presente articolo i gestori degli stabilimenti o delle installazioni dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 o di autorizzazione integrata ambientale, in cui sono presenti impianti previsti dal comma 2, lettera b), presenta una domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023. *(1)</p> <p>INSERIRE L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine; *(2)</p> <p>INSERIRE</p>	<p>L'art. 3 comma 2 dispone l'applicazione dei valori limiti in fase istruttoria che è la fase che precede l'autorizzazione, per cui, se viene indicata una data precisa di autorizzazione (20 dic. 2018) agli impianti per i quali è stata presentata istanza prima di tale data e che non sono autorizzati, in sede istruttoria nasce il problema di che limite applicare.</p> <p>Diversamente se prendiamo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto a tutto quello che verrà presentato dopo la sua entrata in vigore si applicano i nuovi valori limite, mentre alle istanze prevenute in precedenza si applicheranno i "vecchi" limiti e il soggetto rientrerà nella casistica di cui alla lettera b)</p> <p>(1)...Le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi calendari per la presentazione delle domande di adeguamento. L'Autorità Competente si pronuncia in un termine pari otto mesi o, in caso di integrazioni alla domanda, pari a 10 mesi dalla presentazione della domanda. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio non potranno essere modificate fino all'ottenimento</p> <p>4. Ai fini dell'adeguamento ai valori limiti previsti dal presente articolo l'autorità competente può altresì adottare o aggiornare le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, con l'obbligo dei gestori interessati di presentare le relative domande di adesione entro il 1° gennaio 2023.</p> <p>5. I riferimenti alle Parti I e II dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si intendono effettuati al testo vigente alla data di rilascio delle stesse.</p> <p>6. All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai corrispondenti paragrafi dell'allegato II al presente decreto.</p>
---	---	---



7. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sezione I della Parte IV è soppressa.	(2) in tali casi si applicano le tempistiche di cui all'articolo 269.		
8. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 della Parte IV, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima de/19 dicembre 2017".			
9. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunta la Parte IV-bis introdotta all'allegato III al presente decreto.			

Articolo 4

Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

I. All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera v-bis) le parole:"per corpo essiccatore" sono sopprese;
- b) alla lettera bb) le parole: "pari o" sono sopprese;
- c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: "3 MW" sono sostituite dalle seguenti:"1 MW";
- d) alla lettera ii) le parole :"5 MW" sono sostituite dalle seguenti: "1 MW"; le parole "2,5 MW" sono sostituite dalle seguenti "1 MW";
- e) alla lettera jj), il secondo periodo è soppresso;
- f) alla lettera kk-bis), le parole: "Sono comunque sempre escluse" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse";
- g) la lettera kk-ter) è sostituita dalla seguente: "kk-ter: Frantoi di materiali vegetali";
- h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti:



"kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "inkjet";
kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti."

2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";

b) al punto 1.1, lett. f) le parole: "ore 00:00:01 alle ore 24:00:00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 00:00 alle ore 23.59.59";

c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campionamento ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite."

d) ai punti 2.7 e 2.8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medi impianti di combustione il registro è sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.";

e) al punto 2.9 le parole: "Nelle more dell'emanaione del decreto di cui all'articolo 271, comma 17," sono sopprese;

f) al punto 3.1, alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente allegato.".

Nell'autorizzazione, in previa istruzione, può essere stabilito che per ciascun prelievo, venga effettuato un numero di campioni e/o individuato un ambito temporale differente rispetto a quanto stabilito al paragrafo precedente, nei casi in cui per esigenze di natura analitica, durata e caratteristiche del ciclo, da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne la puntuale applicazione.



g) al punto 3.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medi impianti di combustione la registrazione è effettuata nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.";

h) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
"3.3 L'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009";

i) al punto 3.5 le parole: "norma UNI 10169 (edizione giugno 1993) o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle autorità competenti per il controllo, sentito il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "norma UNI EN 15259";

j) al punto 5.4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati è effettuata ai sensi del punto 5-bis. 2.";

m), dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Medi impianti di combustione

5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile:
- il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,
- nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,

- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione.

5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2, 7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.

5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.

5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorità competente per il controllo può disporre che i dati di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici.

5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorità competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicomustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui è utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che può determinare il livello più elevato di emissioni.

5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio.



5-bis.B. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e disciplina le modalità per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorità competente.

5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.

5-bis.JO. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla più recente tra la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione.

5-bis.II. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.".

n) All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'appendice 4, è aggiunta l'appendice 4-bis introdotta allegato N al presente decreto;

3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato V al presente decreto;

4. All'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella Parte I, alla tabella del paragrafo 5.1, le parole: "all'allegato J, parte II, tabella A1" sono sostituite dalle seguenti: "alla parte II del presente allegato, tabella A1"; le parole: "all'allegato J, parte II, tabella A2" sono sostituite dalle seguenti "alla Parte II del presente allegato, tabella A2" e le parole: "all'allegato J, parte II, tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "alla Parte II del presente allegato, tabella B"
- la Parte II è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato VI al presente decreto.

Articolo 5

<p>Norme finali</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.</p> <p>2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.</p>	<p>Articolo 6 Clausola finanziaria</p> <p>I. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>2. "Le spese occorrenti per l'esecuzione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alle emissioni previste dalla Parte Quinta del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario approvato".</p>	<p>Motivazione: Si propone di inserire anche per la matrice aria, al pari di quanto già previsto dal testo unico ambientale per le altre matrici, un articolo che preveda la possibilità di fissare una tariffa istruttoria a favore dell'a.c. Il testo riportato a lato è mutuato dall'art. 124, comma 11 del D.Lgs. 152/2006.</p>	<p>Accogibile</p>
--	--	--	---	--------------------------

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, dcl 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti da prodotti chimici per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Alejandro 2

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.	Proposta U.P.I.	Parere MATTM
<p>c) all'articolo 269:</p> <p>1) dopo il comma 1 è inserito il seguente : "l-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13. "</p> <p>"l-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto previsto al comma 3 in relazione alla conferenza dei servizi ed al parere reso dal Comune, sede dello stabilimento, si applicano le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13.</p> <p>"l-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Tali commi continuano in tutti i casi ad applicarsi nella misura in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13. "</p>	Accoglibile con riformulazione	Accoglibile con riformulazione

4) al comma 6:
L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo.....

f) all'articolo 272:

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque

L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo.....

Accoglibile



	<p>presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previste nelle autorizzazioni generali, le quali possono sottoporre tale installazione a requisiti e condizioni. L'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista dall'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.</p>
--	--

ART. 272-bis (Emissioni odorigene)	<p>I. La normativa regionale può prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando</p>	Art. 272 c.2. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista dall'articolo 269, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 268 comma 1 lett. m-bis, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo di adesioni o l'entità delle modifiche per lo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.	Accogibile con riformulazione In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo di adesioni o l'entità delle modifiche per lo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.
ART. 272-bis (Emissioni odorigene)	<p>I. L'autorità competente o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando</p>	Accogibile con riformulazione I. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la	

il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm₃) per le sostanze odorigene;

b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri focalizzativi in funzione della presenza di ricevitori sensibili nell'intorno dello stabilimento;

d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE!nl o ouE!s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE!nl o ouE!s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, promuove un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo."

ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

e) all'art. 271:
5) il comma 5-ter e il comma 6 sono abrogati

Art. 271. Comma 6) ripristinare

Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

Accogliibile

Articolo 3

Modifiche all'allegato I, Parti I, II, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

	<p>I. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Parti I e II sono sostituite dalle corrispondenti parti dell'allegato I al presente decreto.</p> <p>2. I valori limite previsti all'allegato I al presente decreto si applicano, nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 271, comma 5, o degli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006:</p> <p>a) agli impianti installati dal 20 dicembre 2018;</p> <p>b) a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018.</p> <p>3. Ai fini dell'adeguamento ai valori limite previsti dal presente articolo i gestori degli stabilimenti o delle installazioni dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 o di autorizzazione integrata ambientale, in cui sono presenti impianti previsti dal comma 2, lettera b), presenta una domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti previsti dal comma 2, lettera b), o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento o all'intera installazione. La domanda autorizzativa può essere altresì presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi calendari per la presentazione delle domande di adeguamento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite conformi a quelli previsti dal comma 2 il gestore comunica tale condizione a 11'autorità competente entro il 1° gennaio 2023.</p> <p>4. Ai fini dell'adeguamento ai valori limite previsti dal presente articolo l'autorità competente può altresì adottare o aggiornare le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, con</p>
--	---

2. I valori limite previsti all'allegato I al presente decreto si applicano, nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 271, comma 5, o degli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006:


a) agli impianti autorizzati dopo il 19.12.2017;

b) a partire dal 1° gennaio 2025, per gli impianti autorizzati prima del 19.12.2017.

a) agli impianti, per il cui stabilimento è stata presentata una richiesta ricevibile di autorizzazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti il cui stabilimento è stato autorizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) a partire dal 1° gennaio 2025 in caso di impianti per il cui stabilimento è stata presentata una richiesta ricevibile di autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi l'autorizzazione fa riferimento alle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.



l'obbligo dei gestori interessati di presentare le relative domande di adesione entro il 10 gennaio 2023.

5. I riferimenti alle Parti I e II dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si intendono effettuati al testo vigente alla data di rilascio delle stesse.

6. All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai corrispondenti paragrafi dell'allegato II al presente decreto.

7. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sezione I della Parte IV è soppressa.

8. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 della Parte IV, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima de/19 dicembre 2017".

9. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunta la Parte IV-bis introdotta all'allegato III al presente decreto.

Articolo 5

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino seggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

2. Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità competente provvede ad effettuare il rinnovo delle autorizzazioni vigenti al fine di adeguarle alle condizioni previste nel presente decreto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, comma 4, fino al rinnovo delle autorizzazioni generali vigenti, valgono i limiti e le prescrizioni ivi stabiliti.

Non accoglibile

Motivazione: il termine di passaggio al regime autorizzativo ordinario deve essere individuato con precisione e non collegato al momento in cui le autorità rinnoveranno le autorizzazioni

Articolo 6

Clausola finanziaria

<p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'autorizzazione alle emissioni previste dalla Parte Quinta del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approvato".</p>	<p>2. "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'autorizzazione alle emissioni previste dalla Parte Quinta del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approvato".</p> <p>Si applica in tali casi la procedura prevista dall'articolo 124 comma 11 del decreto legislativo 152 del 2006.</p>
---	--

Osservazioni sui valori limite di emissione attualmente individuati nella Parte III dell'Allegato I "Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti"

Fermo restando quanto già previsto per gli impianti di combustione, impianti di essiccazione, motori fissi a combustione interna e turbine a gas fisse, dall'Allegato II del decreto in bozza, si ritiene che la soppressione dei punti da 5 a 53 non comporti particolari stravolgimenti all'assetto delle autorizzazioni fino ad oggi lasciate in quanto:

- a) molte delle tipologie produttive richiamate nella Parte III sono già state trattate in ambito A/I con altri o ulteriori limiti alle emissioni (produzione cemento, calce e derivati, fonderie di ghisa, fonderie di metalli non ferrosi, produzione acciaio, inceneritori, impianti di cottura argilla, produzione e fusione alluminio, distillazione coke, produzione di cloro, produzione zolfo, produzione PVC, acrilonitrile, principi attivi, produzione viscosa ed altre produzioni chimiche).
- b) i valori limite per i parametri esplicitati nella Parte III sono, ad oggi, di gran lunga superati da tecniche di contenimento (o abbattimento) che offrono prestazioni superiori; di fatto per molti parametri i limiti ivi riportati sono oramai obsoleti.
- c) l'allineamento eventuale ai nuovi limiti emissivi consentirebbe, alle attività già autorizzate, un tempo sufficiente (previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo in bozza) per gli interventi di adeguamento che fossero necessari.

Il Delegato U.P.I.
Dott. Franco Giacomin

